

DELIBERA N. 151/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI UNO”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 1.2 LETT. A)
e 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 2 E 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONT. 07/21/DCA - PROC. 2796/SM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Testo unico dei doveri del giornalista*”, approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2016;



VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. 07/21/DCA - PROC. 2796/SM del 16 marzo 2021, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato e contestato alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. con sede legale in viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Rai Uno”, la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche, per la messa in onda in data 22 settembre 2020 dalle ore 10:16 circa della puntata del programma “Storie italiane” nell’ambito della quale è stato trattato il caso di un minorenne di -----*omissis*-----
-----.

2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive, acquisite al prot. 0158463 in data 1° aprile 2021, la società evidenzia che i fatti di cronaca oggetto di contestazione avevano avuto risalto sulla stampa locale e successivamente anche nazionale e, quindi, erano ben noti fin dal ---*omissis*---. I protagonisti della vicenda erano, pertanto, conosciuti o conoscibili da chi vive abitualmente nel paese in provincia di -----*omissis*-----, dove si è verificato il fatto, sulla base delle numerose informazioni subito rese disponibili dalla stampa, quali l’età della vittima --*omissis*--, l’età dei genitori -----*omissis*----- la



connivenza di ~~omissis~~, la circostanza che la famiglia visse in ~~omissis~~, l'indicazione che essa era collocata non ~~omissis~~, i nominativi degli avvocati difensori ecc. La parte sostiene che solo a seguito di ~~omissis~~ venivano arrestati e che anche tale evento è stato riportato dalla stampa. Secondo la società la pronuncia del Giudice di primo grado ~~omissis~~ aveva avuto nuova eco nel mondo dell'informazione. Ad avviso della parte, in tale contesto il giorno 22 settembre 2020 veniva mandata in onda la trasmissione "Storie italiane" che dedicava ai fatti di ~~omissis~~ un approfondimento; il servizio veniva proposto dopo un altro approfondimento riguardante un diverso fatto di cronaca (sempre giudiziaria) ed è stato anticipato da una copertina audio video che preavvisava con chiarezza gli utenti in ascolto sulla natura dei temi trattati. Secondo quanto prospettato dalla parte, il dibattito in studio, tra giornalisti e altri professionisti accreditati, è stato inevitabilmente orientato alla condanna dell'accaduto, al biasimo nei confronti dei responsabili. La società dichiara inoltre che alla trasmissione faceva seguito, in data 28 dicembre 2020, una segnalazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza avente ad oggetto la richiesta rimozione da "RaiPlay" del menzionato servizio, puntualizzando - senza riconoscimento di alcuna responsabilità e in spirito di buona fede e dimostrazione di massima sensibilità nei confronti del minore - di aver fornito positivo riscontro alla richiesta, depubblicando il contenuto segnalato.

Ad avviso della società si riscontra un elevato grado di approssimazione nella contestazione in quanto tra i molteplici canoni precettivi evocati (articolo 34 comma 2 del *Testo Unico* e articoli 1.2 *lett. a*) e 2.3 del Codice media e minori) non sono indicati con precisione quali risulterebbero specificamente violati e ciò ha comportato una oggettiva difficoltà a fornire un circostanziato e specifico riscontro, con inevitabile deterioramento del diritto di difesa. La parte evidenzia che la semplice circostanza di aver trattato in fascia di televisione per tutti (ore 7:00-16:00 e 19:00-23:00) un fatto di cronaca giudiziaria, sulla scorta di elementi informativi desunti dalla oggettività degli eventi ampiamente trattati dagli organi di informazione, non può comportare automaticamente la violazione delle norme poste a tutela dei minori in base a un preteso sillogismo autoesplicativo. Al contrario, ad avviso della parte, dalla concreta analisi delle condotte tenute nel corso del servizio oggetto di contestazione non si ravvisa alcuna lesione al bene giuridico protetto dalle invocate norme in quanto la puntata del programma in contestazione è stata integralmente e monoliticamente indirizzata a stigmatizzare, senza enfattizzazioni o spettacolarizzazioni, i fatti e i modelli comportamentali (dis-"educativi") proposti dal terrificante fatto di cronaca.

La parte sostiene che la trasmissione era rivolta alla rappresentazione di un modello pedagogico, sociale e culturale positivo a confronto con quello oggetto di condanna da parte del Giudice penale e che l'affermazione dell'Agcom secondo la quale tale intento possa addirittura aver leso lo sviluppo psicofisico dei minori, oltre che apodittica e indimostrata, rappresenta un vero e proprio ribaltamento della prospettiva, del tutto



fuorviante rispetto ai reali contenuti della puntata. Quanto sopra vale anche a confutare, secondo quanto prospettato nelle memorie difensive, la contestazione in ordine alla pretesa violazione dell'articolo 2.3 del Codice, poiché è fuor di dubbio e di facile riscontro che non siano state trasmesse "immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie" o "sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore". Quanto allo "straordinario valore sociale o informativo" la società rimanda alle considerazioni documentate dalla rassegna stampa sul caso, specificando che le informazioni fornite rivestono una notevole rilevanza pubblica e un significativo interesse sociale, inserendosi nel drammatico e quanto mai attuale tema delle violenze e dei soprusi subiti *--omissis--* dai minori. Rileva altresì che il servizio era stato anticipato da una "copertina" audiovisivo in cui venivano presentati ampiamente, sottoforma di sommario, i contenuti dell'approfondimento. La società evidenzia come tale accorgimento avrebbe dovuto consentire agli adulti - che lo stesso Codice media e minori presume accompagnino la visione dei minori durante la c.d. fascia oraria di "televisione per tutti" - di valutare la rispondenza dei contenuti proposti alle esigenze dei minori su cui esercitano la potestà educativa. Nella c.d. fascia di "televisione per tutti", continua la parte, la programmazione "deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore" e a tali obblighi - tutela dei minori, diritti degli adulti e libertà di informazione - RAI adempie quotidianamente attraverso un'offerta variegata. Ad avviso della società, alle emittenti televisive non è attribuita la responsabilità educativa di ogni singolo minore, a cui presiede viceversa il "fondamentale ruolo educativo della famiglia" e, quindi, la responsabilità della visione di determinati programmi da parte di minori - specie in orario vocationalmente destinato alla formazione scolastica - sia essa in presenza o a distanza - non può essere rimessa alle emittenti, ma alle strutture sociali preposte all'educazione (famiglie, scuole o altri enti). La società sottolinea che non può essere ritenuta responsabile per l'esercizio legittimo dell'attività informativa non potendo certo pretendersi che in 16 ore di programmazione, inclusa ovviamente la "fascia protetta", moltiplicate per 13 palinsesti gestiti, non possano essere garantiti i necessari approfondimenti e dibattiti in relazione a fatti di cronaca.

Secondo quanto riportato nelle memorie difensive, non può essere attribuita a RAI la responsabilità derivante dalla circostanza che il minore possa essersi riconosciuto nel fatto oggetto di cronaca, assistendo a un programma che per caratteristiche editoriali e collocazione di palinsesto - orario scolastico in cui usualmente i minori non sono in ascolto (e comunque non da soli) - non è vocationalmente destinato alla fruizione del pubblico più giovane. Ad avviso della parte, anche la censura relativa all'ipotetica pubblicazione in forma anonima *-----omissis-----* - rispondente a un'opinione espressa a titolo meramente personale - appare un'argomentazione che non assume un rilievo sostanziale e giuridicamente rilevante.



Per la società è residua la valutazione della presunta violazione del Codice media e minori da parte di RAI per non aver garantito l'anonimato del minore vittima dei fatti di cronaca. Rileva al riguardo che non è mai stata fatta menzione del nome e cognome della vittima o degli autori dei misfatti, della professione degli stessi, dell'indirizzo di residenza, non sono state mostrate immagini del volto di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Chiede pertanto l'archiviazione del procedimento.

3 Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. nelle memorie difensive acquisite al prot. 0158463 in data 1° aprile 2021, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- in data 22 settembre 2020 è stata trasmessa, dalle ore 10:16 alle ore 11:54 circa, dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai Uno", fornito dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. con sede legale in viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, la puntata del programma "Storie italiane" nell'ambito della quale, dalle ore 10:34 alle ore 11:00 circa, viene trattato il caso di un minorenne -----*omissis*-----

----- vittima di -----*omissis*-----
-----;

- come specificato nell'atto di contestazione - nel quale, contrariamente a quanto prospettato dalla parte per la quale la contestata violazione sarebbe deducibile unicamente in base a un preteso "sillogismo autoesplicativo", sono riportati ampi stralci della trasmissione mandata in onda - sussiste, ai sensi della normativa vigente, una garanzia rafforzata a tutela della privacy dei minori coinvolti in fatti di cronaca (anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della loro personalità) come autori, vittime o testimoni, sulla base del presupposto che la divulgazione di notizie o immagini che li riguardano possa arrecare loro un pregiudizio o influenzarne negativamente la crescita. Il giornalista, pertanto, deve valutare attentamente l'effetto lesivo che la diffusione di notizie o immagini può avere in generale sul pubblico dei telespettatori minorenni ed in particolare sui minori direttamente interessati all'evento, essendo comunque tenuto a non fornire particolari di cronaca o altri elementi in grado di condurre alla identificazione di questi ultimi. A maggior ragione, nei casi di minori coinvolti a qualunque titolo in procedimenti giudiziari deve assicurare elevate garanzie di anonimato. È a tal riguardo vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà il giornalista deve peraltro porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

- nell'atto di contestazione è inoltre evidenziato che, se pur del bambino non sono rivelati il nome e il cognome e non sono diffuse immagini che lo ritraggono, nel corso della puntata esaminata di "Storie italiane" emergono diversi elementi che possono



dei suoi diritti quali quello alla riservatezza¹, le proprie valutazioni specialistiche al fine di individuare i possibili interventi a tutela del bambino, anche in funzione dell'opportunità di attivazione di un eventuale regime di affidamento;

- il fatto che, secondo la parte, il programma abbia diffuso notizie ed elementi asseritamente già noti al pubblico in quanto oggetto di articoli a stampa o che l'acquisizione di tali notizie sia ancor oggi possibile navigando in rete, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità del programma oggetto di contestazione alla disciplina applicabile ai servizi di media audiovisivi. Peraltro è da evidenziare come, in forza della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 249/97, a questa Autorità è conferita la funzione tutoria - poteri di controllo/vigilanza e sanzionatori – in materia di tutela delle persone di minore età con riguardo esclusivo alla diffusione di contenuti sui servizi di media audiovisivi e radiofonici, ambito cui è riconducibile il servizio di media audiovisivo a diffusione nazionale “*Rai Uno*” oggetto della presente delibera;

- il fatto che, secondo quanto dichiarato dalla società, il programma sia stato mandato in onda in fascia oraria di “televisione per tutti” e che si presume che possa essere stato fruito da minori accompagnati da adulti delle cui esigenze informative occorre tener in debito conto e per i quali le imprese televisive debbano garantire i necessari approfondimenti e dibattiti in relazione a fatti di cronaca, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme poste a tutela dei minori. È noto, infatti, che nel bilanciamento di opposti valori costituzionali, la tutela dei minori sia sempre da considerarsi preminente. È a tal riguardo acclarato che il principio del superiore interesse del minore si erga a valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi (quale per es. quello dell'informazione) che sebbene garantiti, devono recedere di fronte all'interesse volto alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica o morale dei minori. Infatti “*l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude [...] che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un'informazione completa*” (T.a.r. Lazio, sez. II, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8323). I necessari approfondimenti e dibattiti in relazione ai fatti di cronaca si sarebbero potuti comunque svolgere omettendo tutta una serie di informazioni e immagini (descritte nel dettaglio nell'atto di contestazione), omissioni che avrebbero salvaguardato la dignità e la persona del minore, garantendo, allo stesso tempo, il legittimo esercizio del diritto di cronaca. In tal senso, l'eventuale presenza di avviso, peraltro non formalizzato nel caso di specie (trattandosi di mera copertina audio video che ha preceduto il servizio e non di avviso circa la non idoneità ad un pubblico di minori), non avrebbe comunque potuto giustificare la messa in onda dei contenuti contestati in violazione delle norme poste a tutela dei minori anche nei casi di straordinario valore

¹ Basti in questa sede ricordare che le udienze giudiziarie in cui sono coinvolti minorenni sono tenute a porte chiuse, proprio per la consapevolezza che la diffusione di ogni notizia al riguardo potrebbe avere effetti nocivi anche gravi con riguardo sia allo sviluppo del minore che ai risvolti materiali di vita quotidiana.



sociale e informativo, tenuto conto che le informazioni, le descrizioni e le immagini diffuse nel corso della puntata non sono giustificate dal perseguimento di un interesse oggettivo del minore e non hanno effettivamente giovato allo stesso, anzi hanno suscitato in lui grave turbamento e sofferenza, come attestato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza -----*omissis*----- e delle cui dichiarazioni si parlerà in seguito. Invero il giornalista avrebbe dovuto responsabilmente considerare il danno che la diffusione dei contenuti contestati, in fascia oraria di "televisione per tutti", avrebbe provocato sul minore maltrattato;

- la dichiarazione secondo cui *"il dibattito in studio, tra giornalisti e altri professionisti accreditati, è stato inevitabilmente orientato alla condanna dell'accaduto"*, non giustifica il comportamento dell'emittente in violazione delle norme poste a tutela dei minori in quanto non rilevano tanto, nel caso di specie, gli intenti del conduttore e degli ospiti o l'eventuale messaggio di condanna asseritamente veicolato nel corso della trasmissione, quanto gli effetti nocivi sull'ascoltatore minore (in particolare il bambino oggetto di abuso) di talune particolareggiate descrizioni, dei numerosi elementi identificativi forniti e delle immagini mandate in onda, ritraenti finanche -----*omissis*-----;

- come spiegato nell'atto di contestazione, non può invero non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali contenuti possono avere avuto sul minore in questione che non solo è stato reso identificabile dai suoi compagni e dalla collettività, quantomeno quella relativa ai suoi contesti di riferimento o frequentati, ma nel rivedere le immagini -----*omissis*----- e nell'ascoltare le notizie, dettagliatamente riferite nel corso della puntata, relative ai maltrattamenti subiti si è egli stesso riconosciuto, con inevitabile riproposizione del trauma, anche tenuto conto della mancata adozione di accorgimenti e cautele che avrebbero potuto offrire maggiori garanzie di anonimato. Tale circostanza è confermata dallo stesso Garante per l'infanzia e l'adolescenza ---*omissis*--- -----, organo particolarmente qualificato in materia di tutela dei minori, che - nella segnalazione inviata a questa Autorità e alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. - ha dichiarato che *"la stessa vittima ha avuto purtroppo occasione di seguire la puntata, di riconoscersi nelle vicende trattate, nei particolari narrati (si cita per esempio -----*omissis*-----) con una inevitabile riproposizione dei traumi subiti e della sofferenza vissuta, nonché grave turbamento -----*omissis*-----"*. A tal proposito, il Garante evidenzia come, alla data della segnalazione, il video della puntata fosse visionabile su "RaiPlay", elemento che ha ulteriormente influito sul grado di diffusione e accessibilità del video stesso, quantomeno fino a quando la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., a seguito della segnalazione del Garante, "ha provveduto a depubblicare la puntata indicata in oggetto e le clip ad essa collegate";

- per le considerazioni sopraesposte, tenuto conto dei contenuti e dell'orario di messa in onda del servizio contestato (dalle ore 10:34 alle ore 11:00 circa) e del grado di accessibilità del programma (mandato in onda in chiaro), la trasmissione in data 22 settembre 2020 da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai Uno",



fornito dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., della puntata del programma “*Storie italiane*” - nell’ambito della quale è stato trattato il caso di un minorenne di -----
-----*omissis*----- vittima di -----
-----*omissis*----- - configuri violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;
- ai sensi dell’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;
- ai sensi dell’art. 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
- ai sensi dell’art. 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
 - a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
 - b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e



le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate nel Codice di autoregolamentazione media e minori e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli";

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. 07/21/DCA - PROC. 2796/SM del 16 marzo 2021 in merito alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 *lett. a)* e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai Uno";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minore in ascolto, alla luce dell'orario di messa in onda (fascia oraria di "televisione per tutti") dei contenuti e delle immagini diffuse in violazione delle disposizioni poste a tutela dei minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, con particolare riferimento alla rimozione dalla piattaforma "Raiplay" della puntata di "Storie Italiane" del 22 settembre 2020 e delle clip ad essa collegate (rimozione avvenuta dopo la segnalazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ---*omissis*---), la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione posta in essere il 22 settembre 2020.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.



D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui, pur risultando un bilancio in perdita di esercizio, si evidenziano ricavi pari a euro 2.457.740.691,00 (voce "Ricavi da vendite e prestazioni" del conto economico);

RITENUTO che, in relazione alla puntata del programma "Storie Italiane" in onda su "Rai Uno" in data 22 settembre 2020, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo "Rai Uno", con sede legale in viale Mazzini n. 14, 00195 Roma, di pagare la sanzione amministrativa di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 *lett. a)* e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 151/21/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 151/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba